



COMUNICATO UFFICIALE N.103
Stagione Sportiva 2017/2018

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 61/AA della F.I.G.C. inerente provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 SETTEMBRE 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 61/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1038 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Calogero VINTALORO e della società A.S.D. CITTA' DI BISACQUINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

CALOGERO VINTALORO, calciatore della A.S.D. Città di Bisacchino, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 *bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver inviato un messaggio irrispettoso, via web, all'arbitro designato, Sig. Alessio Abbruscato, per la gara "Città di Bisacchino-S. Alcamo" del 19.11.16, valevole per il Campionato regionale di Calcio a 5/C2;

A.S.D. CITTA' DI BISACQUINO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al proprio tesserato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Calogero VINTALORO e Giuseppe DI GIORGIO, in qualità Presidente *pro tempore*, per conto della società A.S.D. CITTA' DI BISACQUINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Calogero VINTALORO e di € 350,00 di ammenda per la società A.S.D. CITTA' DI BISACQUINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 SETTEMBRE 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio